



AVVISO

“Avviso pubblico a sportello per incentivazioni finalizzate alla redazione dei PAESC con emissione di voucher”

Art.1

Premesse, oggetto e finalità

1. Obiettivo del bando è la promozione presso il sistema degli Enti locali pugliesi dell’iniziativa europea denominata “*Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia*” (di seguito per brevità, nuovo Patto), lanciato nel 2015 dalla Commissione Europea, volto ad integrare mitigazione ed adattamento ai fini della lotta ai cambiamenti climatici.
2. Oggetto del bando è il sostegno finanziario al processo di redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (di seguito per brevità PAESC) con cui i firmatari, a seguito dell’adesione al nuovo Patto, traducono in azioni e misure concrete gli obiettivi di riduzione del 55% di gas serra con orizzonte temporale al 2030 e di crescita della resilienza dei territori, adattandosi agli effetti determinati dai cambiamenti climatici.
3. La finalità del presente avviso è quella di promuovere le adesioni all’iniziativa europea, intendendo per tali sia quelle proposte *ex novo* (ovvero per quelle Amministrazioni che per la prima volta intendono aderire all’iniziativa), sia il rinnovo di quelle già proposte da parte degli Enti locali che, avendo già sottoscritto l’iniziativa della Commissione Europea in data antecedente al 15 ottobre 2015 ed avendo approvato il Piano di azione per l’Energia Sostenibile (di seguito per brevità PAES), intendano aggiornare gli obiettivi al 2030, sia quelle di chi ha aderito al *Mayors Adapt* e voglia integrare la Strategia Locale di Adattamento a quella energetica, aderendo al nuovo Patto dei Sindaci prima del 2020 (orizzonte temporale delle precedenti iniziative).

Art. 2

Riferimenti normativi

1. Il presente bando è approvato sulla base dei seguenti atti e provvedimenti:
 - a) Regolamento n. 2018/1999/UE
 - b) Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima del 21 gennaio 2020
 - c) DGR n. 2180 del 28 dicembre 2016
 - d) DGR n. 1154 del 13 luglio 2017
 - e) DGR n. 1965/2019
 - f) DGR n. 1575 del 17 settembre 2020
 - g) DGR n. 349 del 14 marzo 2022
 - h) Linee guida del Patto dei Sindaci, es. “*How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP/PAESC)*” del 2018 e smi, “*Linee guida per la segnalazione*” di Marzo 2020
 - i) Pacchetto climatico approvato dalla Commissione Europea denominato “FIT for 55” del 14 luglio 2021

Art. 3

Modalità di adesione al nuovo Patto dei Sindaci

1. L’adesione al nuovo Patto su cui si radica il presente avviso avviene secondo le modalità indicate sul sito web www.pattodeisindaci.eu/aderisci/aderisci-come-firmatario.html della Commissione Europea che, a sua volta, si avvale dell’Ufficio



del Patto dei Sindaci (*Covenant of Mayors Office*, di seguito per brevità CoMO) ai fini del coordinamento dei firmatari.

2. La Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, ha messo a disposizione dei Comuni pugliesi un sito web dedicato al Patto dei Sindaci, con l'obiettivo di supportare gli Enti Locali nel processo di adesione al Patto dei Sindaci e redazione dei PAESC. Il sito regionale è disponibile al link: <https://pugliacon.regione.puglia.it/web/sit-puglia-dipartimento/home1>
Sul sito è disponibile tutta la documentazione utile ad agevolare i Comuni in ogni fase di attuazione del Patto dei Sindaci.
È possibile richiedere assistenza tecnica per l'adesione al Patto dei Sindaci scrivendo all'indirizzo email pattodeisindaci@regione.puglia.it
3. Il nuovo Patto può essere siglato o dal singolo Comune (opzione standard) o, in alternativa, dall'Unione di Comuni (opzione 1 o 2) di cui al successivo articolo 7, comportando l'impegno al raggiungimento degli obiettivi energetici.

Art. 4

Soggetti beneficiari

1. Possono partecipare al bando gli Enti locali pugliesi che, alla data di presentazione dell'istanza di contributo:
 - abbiano deliberato in Consiglio di aderire al nuovo Patto dei Sindaci, secondo una delle opzioni previste, nonché secondo l'iter di adesione indicato al precedente articolo 3 punto 2;
 - abbiano in corso di esecuzione la redazione di un PAESC che, alla data di presentazione dell'istanza di concessione del contributo, non sia già finanziato con altri fondi pubblici (ipotesi espressamente vietata dalla normativa: rif. Regolamento (UE) 2021/241 e circolare MEF e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 31 dicembre 2021, n. 33).
2. Gli Enti locali di cui al punto precedente sono:
 - i Comuni che si impegnano singolarmente al raggiungimento degli obiettivi previsti dal nuovo Patto, aderendovi in Consiglio Comunale secondo l'opzione standard;
 - le Unioni di Comuni i cui Comuni si impegnano collettivamente al raggiungimento degli obiettivi previsti dal nuovo Patto, decidendo in Consiglio Comunale di aderirvi, secondo le opzioni 1 o 2 di cui al successivo articolo 7. Nel caso in cui l'organo decisionale sia il Consiglio di Unione, in accordo con l'Ufficio del Patto dei Sindaci, potrà essere l'Unione stessa ad aderire al nuovo Patto.
3. Gli Enti di cui ai punti precedenti sono gli unici interlocutori nei confronti dell'Amministrazione Regionale, individuata ai fini del presente bando nella Sezione Transizione Energetica afferente al Dipartimento Sviluppo Economico.

Art. 5

Soggetto Gestore

1. La Regione Puglia è identificata come unico soggetto Gestore del bando, ivi incluse le attività connesse all'istruttoria delle domande nonché al controllo dei requisiti di ammissibilità posseduti dagli Enti locali che presenteranno domanda.

Art. 6

Dotazione finanziaria



1. Ad esclusivo beneficio degli Enti di cui all'articolo precedente, il presente bando prevede la concessione di un contributo a fondo perduto a sostegno del processo per la redazione del PAESC, secondo i massimali previsti al successivo comma 3. La dotazione finanziaria complessiva è pari ad Euro 933.000,00.
2. Il contributo è previsto *a forfait* in base al numero di abitanti parametrato al dato ISTAT alla data del 31 dicembre 2021, riferito alla popolazione residente nel territorio del soggetto pubblico beneficiario. Al fine di promuovere modalità di elaborazione dei Piani di Azione che permettano di individuare strategie di area vasta, il contributo è modulato come rappresentato nelle seguenti tabelle:

Per i Comuni singoli:

Abitanti (al 31/12/2021)	Contributo (€)
Fino a 19.000	6.000,00
Da 19.001 a 30.000	10.000,00
Da 30.001 a 50.000	12.000,00
Da 50.001 a 70.000 compreso	15.000,00
Oltre i 70.000 e Amministrazioni Capoluogo di Provincia	20.000,00

Per le Unioni di Comuni:

Abitanti (al 31/12/2021)	Contributo (€)
Fino a 19.000	10.000,00
Da 19.001 a 30.000	15.000,00
Da 30.001 a 50.000	20.000,00
Da 50.001 a 70.000 compreso	25.000,00
Oltre i 70.000 ed Unioni di Comuni di cui fanno parte anche Amministrazioni Capoluogo di Provincia	30.000,00

Art. 7

Modalità di redazione del PAESC

1. I firmatari del nuovo Patto si impegnano a raggiungere gli obiettivi con azioni sviluppate singolarmente (adesione con opzione standard - PAESC singolo), ovvero con azioni congiunte all'interno di ciascun territorio (adesione con opzione 1 collettiva - PAESC per ogni firmatario), oppure entro il territorio coperto dal gruppo di Enti aderenti (adesione opzione 2 collettiva - PAESC congiunto unico).
2. Il Piano deve essere elaborato secondo i criteri previsti dalle Linee guida del Patto dei Sindaci, pubblicate dal Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea (di seguito per brevità JRC - CCR) che assolve alla funzione di controllo e validazione dei PAESC, valutandone la loro coerenza rispetto alle citate Linee guida.
3. Il JRC - CCR ha sviluppato il "*Modulo PAESC*" che costituisce la struttura dei piani di azione e che deve essere compilato *online* sul sito istituzionale del Patto individuando:
 - a) la strategia generale: visione a lungo termine ("*Vision 2030*"), obiettivo di riduzione di CO2 previsto con riferimento ad uno specifico anno, obiettivi per l'adattamento, aspetti organizzativi e finanziari, le azioni di coinvolgimento dei cittadini e dei soggetti interessati;
 - b) i risultati chiave dell'Inventario di base delle emissioni, indicando il consumo di energia e le principali fonti di emissione di CO2;
 - c) azioni di mitigazione: la sintesi del PAESC nella quale siano definite le azioni/misure per settori e campi d'azione a lungo e breve termine che



- attuano gli obiettivi strategici, assieme a tempistiche, responsabilità e *budget* assegnati nonché stima degli effetti;
- d) il quadro di valutazione: comprensione dei settori in cui il ciclo di adattamento predisposto dai firmatari ha fatto progressi;
- e) rischio e vulnerabilità: vulnerabilità climatica, minacce, impatti e valutazioni a ciò relativi;
- f) azioni per l'adattamento: piano d'azione delle azioni chiave, incluso parametri rilevanti (settore, arco temporale, attori coinvolti e costi ecc.).
4. Nel caso in cui il PAESC venga redatto ad implementazione del PAES precedentemente approvato, l'ultimo monitoraggio completo (azioni ed inventario delle emissioni) - se presente -, e l'inventario delle emissioni di base (IBE) del PAES, costituiscono il quadro di riferimento di partenza degli obiettivi che saranno individuati nel nuovo Piano integrato.

Art. 8

Presentazione della domanda

1. La domanda per accedere ai contributi previsti dal presente avviso deve essere resa in conformità agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e smi e deve essere presentata dai soggetti beneficiari indicati nell'articolo 4 utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente la modulistica approvata con il presente avviso di cui agli **Allegati 1 e 2**, disponibile sul portale regionale all'indirizzo <https://politiche-energetiche.regione.puglia.it/>
2. L'istanza deve altresì essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente (Sindaco o Presidente pro-tempore dell'Unione dei Comuni) **con firma digitale**, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e smi recante "*Codice dell'amministrazione digitale*".
3. La domanda può essere firmata digitalmente da un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'Ente destinatario del contributo allegando anche l'atto di delega o, comunque, idonea documentazione comprovante il potere di firma in funzione del ruolo svolto all'interno dell'Ente.
4. La domanda va inoltrata **esclusivamente** tramite PEC alla Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia all'indirizzo dedicato paesc.puglia@pec.rupar.puglia.it
5. La domanda deve essere inoltrata a partire **dalle ore 12:00 del 4 luglio 2022 fino alle ore 12:00 del 30 settembre 2022**.
6. Saranno automaticamente escluse tutte le domande inoltrate prima della data ed ora di apertura o inoltrate dopo la data ed ora di chiusura: a tal fine faranno fede la data e l'ora di trasmissione della PEC.
7. Alla domanda dovrà essere allegata la/le Delibera/e di Consiglio Comunale di ciascun Comune richiedente (se in forma singola) o del Comune capofila nel caso dell'Unione di Comuni, recanti evidenza dell'adesione al nuovo Patto dei Sindaci in corso di validità e la volontà espressa di redigere il PAESC.
8. **Non saranno considerate ammissibili e, quindi, saranno escluse**, le domande di ammissione a contributo:
 - trasmesse con modalità differenti da quelle indicate ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo;
 - prive anche di uno solo dei documenti da allegare indicati al precedente comma 6;



- firmate da persona diversa dal legale rappresentante senza ostensione di apposita delega o della documentazione idonea a comprovarne il potere di firma;
 - inoltrate oltre i termini indicati al precedente comma 5.
9. La Regione è esonerata da qualsivoglia responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi di carattere tecnico.

Art. 9

Valutazione delle domande

1. La valutazione delle domande avverrà seguendo l'ordine di ricezione delle stesse che, di conseguenza, saranno finanziate seguendo il medesimo ordine (farà quindi fede la data di ricezione della domanda trasmessa a mezzo PEC e non quella di protocollazione).
2. A seguito della verifica di ammissibilità della domanda e dei suoi allegati, il responsabile del procedimento (di seguito per brevità RUP) compilerà l'elenco delle istanze ammissibili e di quelle non ammissibili entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza dell'avviso.
3. Saranno ammesse a contributo tutte le domande ritenute ammissibili, fino ad esaurimento dei fondi disponibili e l'ultima domanda istruita con esito positivo sarà ammessa al contributo fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
4. Dell'esito della valutazione di ammissibilità verrà data comunicazione sul sito web istituzionale nell'apposita Sezione a ciò dedicata <https://politiche-energetiche.regione.puglia.it/> e tale comunicazione varrà ad ogni effetto di legge quale comunicazione dell'ammissione a contributo.
5. Nella medesima sezione del sito istituzionale accessibile dal *link* di cui al comma precedente, saranno pubblicate le risposte alle domande più frequenti sotto forma di FAQ.
6. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 14, i controlli sulle dichiarazioni rese potranno essere svolti anche successivamente all'erogazione del contributo, come stabilito dall'art. 71 co. 1 del DPR 445/2000 e smi, con applicazione, nel caso di dichiarazioni mendaci, anche delle conseguenze penali di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR, come da ultimo rese più severe per effetto di quanto disposto dall'art. 264 co. 2 della Legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 10

Spese ammissibili

1. Sono ammesse a contributo le spese sostenute a decorrere dalla data di adesione ufficiale del beneficiario al Patto dei Sindaci, strettamente connesse e funzionali alla redazione del PAESC, ai sensi delle Linee guida pubblicate dal Patto dei Sindaci di cui all'articolo 7 comma 2.
2. Nel caso in cui le spese sostenute per la redazione del PAESC risultino inferiori ai massimali previsti all'articolo 6, il contributo sarà rapportato al minore tra i due importi. Non saranno considerate ai fini del calcolo del contributo le spese che non siano in linea con quelle previste dalle Linee guida pubblicate dal Patto dei Sindaci di cui all'articolo 7 comma 2.

Art.11

Modalità di concessione e di erogazione del contributo

1. Il contributo è concesso ai soggetti beneficiari che, **entro 30 giorni** dalla data di pubblicazione sul BURP del provvedimento che approva l'elenco definitivo delle



istanze ammesse a finanziamento, trasmettono all'indirizzo PEC paesc.puglia@pec.rupar.puglia.it il Modulo di richiesta del contributo di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Le risorse disponibili saranno impegnate come segue:
 - I. sull'annualità 2022 per una quota da concedere in acconto a ciascun beneficiario pari al 60% del contributo totale;
 - II. sull'annualità 2023 il restante 40%.
3. Il contributo concesso a *forfait* verrà liquidato come segue:
 - a. una quota di acconto corrispondente alle risorse impegnate nella prima annualità 2022 (60% del contributo massimo concedibile), che verrà erogata a seguito di presentazione da parte del Beneficiario di formale istanza di pagamento (**Allegato 3**), completa di tutti gli allegati nella stessa richiesta;
 - b. la quota a saldo corrispondente alle risorse impegnate nella seconda annualità 2023 (40% del contributo massimo concedibile), che verrà erogata a seguito di presentazione da parte del Beneficiario di formale istanza di pagamento (**Allegato 4**), completa di tutti gli allegati nella stessa richiesta.

Art. 12

Termine approvazione PAESC e proroga

1. Il termine previsto dal presente avviso entro il quale il PAESC deve essere approvato dai soggetti beneficiari è il **31 dicembre 2023** e, comunque, entro i termini previsti dalla Commissione Europea che prevedono la redazione del PAESC entro due anni decorrenti dalla data di adesione al nuovo Patto.
2. Il suddetto termine può essere prorogato dalla Regione a seguito di motivata richiesta trasmessa dall'Ente richiedente al Servizio competente esclusivamente tramite PEC, entro i termini di scadenza dello stesso, in coerenza con le tempistiche previste eventualmente prorogate dalla Commissione Europea.

Art.13

Obblighi del soggetto beneficiario

1. I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati a:
 - a) redigere il PAESC, a seguito dell'adesione al nuovo Patto, secondo le modalità previste nelle Linee guida del CCR e del CoMO nonché secondo quanto indicato all'articolo 7 del presente avviso;
 - b) approvare il PAESC entro il termine previsto all'articolo 12 del presente avviso;
 - c) trasmettere tramite PEC al Servizio competente della Regione Puglia il "*Modulo PAESC*" in formato *excel* che la Commissione Europea chiede di compilare *online*, unitamente all'invio del Piano approvato in formato pdf ed alla Delibera di Consiglio Comunale/Unione di approvazione, ai fini dell'erogazione del contributo;
 - d) trasmettere tempestivamente alla Regione eventuali variazioni relative ai referenti individuati per il nuovo Patto dei Sindaci comunicati in sede di domanda di ammissione al bando;
 - e) segnalare, documentare e motivare alla Regione Puglia un'eventuale modifica delle modalità di adesione e, conseguentemente, di redazione del PAESC, concordata con la Commissione Europea;
 - f) comunicare e documentare tramite PEC al Servizio competente della Regione l'eventuale proroga concessa dalla Commissione Europea, dei termini dalla stessa indicati per la redazione del PAESC;



- g) trasmettere alla Regione l'esito della valutazione (positiva o negativa) del PAESC da parte del CCR;
- h) acquisire e comunicare alla Regione il Codice Unico di Progetto (CUP) secondo quanto disposto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla normativa vigente. Il suddetto codice dovrà essere riportato in ogni comunicazione relativa al presente avviso.

Art. 14

Revoche ed altre condizioni restrittive del contributo

1. Il contributo verrà revocato nei seguenti casi:
 - a) nel caso di rinuncia da parte dei soggetti beneficiari;
 - b) nel caso in cui il PAESC non sia redatto entro il 31 dicembre 2023 o entro il termine di proroga eventualmente concesso, secondo quanto specificato nel presente avviso all'articolo 12;
 - c) in caso di mancata approvazione del PAESC da parte del CCR.
2. Qualora, durante il percorso di redazione del PAESC o all'atto della richiesta di liquidazione, uno o più Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni che hanno partecipato al bando dovessero rinunciare a redigerlo, il contributo verrà conseguentemente rimodulato e sarà parametrato alla soglia di abitanti raggiunta dai restanti Comuni.
3. In tutti i casi la revoca del contributo comporterà la restituzione della quota eventualmente anticipata, gravata degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione dell'anticipo fino al termine fissato dall'atto di revoca per la restituzione.

Art.15

Responsabile del procedimento

1. Ai sensi delle pertinenti disposizioni della Legge n. 241/1090 e s.m.i., il responsabile del procedimento relativo all'attuazione del presente avviso è l'Ing. Francesco Corvace, Dirigente del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili afferente alla Sezione Transizione Energetica del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia.
2. Tutte le informazioni ed i chiarimenti concernenti la presente procedura possono essere richiesti alla seguente mail istituzionale: f.corvace@regione.puglia.it

Art. 16

Foro competente

1. Per la risoluzione di eventuali controversie è competente esclusivamente il Foro di Bari.